REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Lanusei

Piano di coltura e conservazione

Redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. 3267 del 30 dicembre del 1923 per i terreni distinti in catasto ai Fogli n°1 e n°4 mappali vari di cui all'allegato elenco, siti in agro del Comune di Lanusei e di vari proprietari.

Premesso che:

- il terreno oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione (nel seguito P.C.C.) è stato sottoposto a lavori di sistemazione idraulico-forestale nel B.M. del "Flumendosa" eseguiti a partire dall'anno 1969 dal Corpo Forestale, ovvero interventi a spese e cura dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna eseguiti ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e del R.D. 1126/1926;
- attualmente i terreni in esame sono gestiti in regime di occupazione temporanea dall'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., subentrato nella gestione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (nel seguito C.F.V.A.) e risulta incluso all'interno del perimetro della U.G.B. "San Cosimo" in agro del Comune di Lanusei;
- Il terreno è sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923;

Visto il verbale di collaudo, a firma del Direttore del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale (S.T.I.R.) del C.F.V.A., Dott. Andrea PINTUS, del 20.12.2017, il quale risulta conforme a quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 50 del R.D.L. 3267/23 e agli artt. 67 e 68 del regolamento R.D. 1126/26;

Considerato che il soprassuolo forestale esistente sui terreni in argomento, è stato impiantato e migliorato per finalità sistematorie, ed assolve ad una preminente funzione di protezione del suolo che deve essere mantenuta nel tempo;

Visti gli artt. 53 e 54 del R.D.L. 3267/23 in base ai quali i proprietari dei terreni rinsaldati e rimboschiti devono compiere le operazioni di governo boschivo in conformità del P.C.C. approvato dal Comandante del C.F.V.A.;

Viste Le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (nel seguito P.M.P.F.) approvate con Decreto Assessore Difesa Ambiente n° 24/2006;

Visto che l'Art. 17 della L.R. 27 aprile 2016 n.8 (Legge forestale della Sardegna) prevede che l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S rediga l'elenco dei terreni sottoposti a occupazione temporanea ai sensi dell'art. 54 del RDL

3267/1923. Il medesimo articolo prevede che il Corpo Forestale e di V.A. individui i terreni fra quelli inclusi nel medesimo elenco, che devono essere restituiti ai legittimi proprietari.

Si prescrivono le seguenti norme di gestione:

Art. 1

Elenco terreni

Vedasi l'allegato contenente l'elenco dei fogli e dei mappali.

Art. 2

Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. 3267/1923 i terreni descritti all'art. 1 del presente P.C.C. dovranno mantenere la destinazione forestale; la coltura agraria non sarà mai permessa.

Previo esperimento della procedura ex art. 7 del R.D.L. 3267/1923, potrà essere consentita la realizzazione di opere di servizio finalizzate esclusivamente alla gestione del soprassuolo forestale, purché non modifichino e non pregiudichino la destinazione del fondo richiamata dal comma 1 del presente articolo.

L'amministrazione forestale stabilisce l'ammissibilità, le forme, i luoghi e le modalità di realizzazione delle opere suddette in relazione al mantenimento ottimale delle funzioni idrogeologiche del soprassuolo.

Sono fatte salve le competenze delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, urbanistica e paesaggistica.

Art. 3

Governo, trattamento e rinnovazione del bosco

Il bosco in esame necessita di saltuari interventi gestionali, in particolare potatura dei rami basali, tagli di diradamento per normalizzare la densità di maturità ai valori stabiliti per ciascuna specie, e per favorire il ritorno e la dominanza del leccio e della formazione forestale naturale climacica.

Prima di eseguire tagli di utilizzazione, tagli di diradamento, sfolli, operazioni di spollonatura e potatura è necessario darne comunicazione, su apposito modulo, alla stazione Forestale di Lanusei. Detti lavori dovranno essere eseguiti con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Titolo I delle vigenti

P.M.P.F. e con quelle eventualmente impartite dallo STIR a seguito della ricezione della dichiarazione di taglio di cui al comma precedente.

Art. 4

Pascolo

L'esercizio del pascolo è regolato in conformità con l'art. 9 del R.D.L. 3267/23

Pertanto sul terreno in esame il pascolamento è ammesso seguendo i carichi alternativi di riferimento e con i divieti e le prescrizioni contenute nel citato articolo e nell'art. 25 delle vigenti P.M.P.F.

Il pascolo delle capre, di norma vietato, potrà essere eccezionalmente ammesso previo parere favorevole ed eventuali prescrizioni da parte del S.T.I.R. del C.F.V.A. e successiva autorizzazione da parte dello STIR CFVA competente ai sensi dell'art 20 della L.R. 8/2016.

Art. 5

Introduzione di nuove specie arboree

E' vietata, senza la preliminare autorizzazione del S.T.I.R. del C.F.V.A., l'introduzione nella compagine del bosco di specie arboree diverse da quelle facenti parte dell'attuale composizione floristica del bosco nonché l'eliminazione del sottobosco.

Art. 6

Danni al bosco

Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il bosco venisse distrutto, il proprietario sarà obbligato a lavori di ricostituzione boschiva o al suo reimpianto mediante messa a dimora di nuove piante.

In caso di attacchi patogeni ed entomatici il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata allo S.T.I.R. del C.F.V.A. e a dar seguito alle prescrizioni che da questo verranno impartite.

Art. 7

Piste e fasce parafuoco

Le piste e le fasce parafuoco presenti dovranno essere mantenute in piena efficienza eseguendo gli interventi di manutenzione necessari a garantire la percorribilità delle piste e la pulizia delle fasce parafuoco in funzione dell'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi.

L'apertura di nuove piste o fasce potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione forestale o per fini antincendio, previa autorizzazione del C.F.V.A. e degli altri Enti competenti.

Art. 8

Altre forme di godimento del bosco

Per ogni forma di godimento del bosco e per quanto non espressamente previsto nel presente P.C.C., dovranno essere osservate le norme previste dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in materia forestale e particolarmente quelle contenute nelle P.M.P.F. vigenti.

Art. 9

Disposizioni Antincendio

Durante il periodo in cui vige lo "stato di elevato rischio di incendio", previsto dalle vigenti Prescrizioni Regionali Antincendio dal 1° GIU al 15 OTT. (periodo che potrà essere anticipato e/o posticipato dalle Autorità competenti per un massimo di 30 giorni), e' vietata l'accensione di fuochi, anche per abbruciamento dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive e tutte quelle operazioni che possano creare pericolo di incendio. Anche al di fuori di detto periodo sono vietate tutte quelle azioni che per condizioni climatiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

Art. 10

Sanzioni

Le infrazioni alle prescrizioni del presente P.C.C. saranno sanzionate a norma dell'art. 54 del R.D.L: 3267/23. Ove applicabili si farà inoltre riferimento alle sanzioni penali e amministrative previste dal C.P. e dalle norme di settore in materia paesaggistica e antincendio.

Art. 11

Cambio di proprietà

Il presente P.C.C. mantiene la sua validità ed efficacia in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o qualunque altro cambiamento di proprietà dei terreni.

Art. 12

Notifica al proprietario

Il presente atto viene notificato a tutti i vari proprietari, ai quali spetta l'obbligo di informare gli eventuali possessori e/o utilizzatori a vario titolo dei terreni in esame.

Il presente P.C.C. è approvato a norma dell'art. 54 del R.D.L. 3267/23.

Lanusei li,

Il Proprietario

Il Direttore del Servizio
(Dott. Andrea PINTUS)

VISTO – Si approva
Il Comandante del C.F.V.A.
Dott. Antonio CASULA